



Il Prefetto della Provincia di Como

Prot. nr. 3547 / '08 / Area III / C. T.

VISTA la Legge 1° agosto 2002, nr. 168 (la quale converte, con modificazioni, il Decreto-Legge 20 giugno 2002, nr. 121 e, più in particolare, i commi 1 e 2 dell'art. 4), che prevede l'individuazione, con apposito decreto del Prefetto, delle strade di cui all'art. 2, comma 2, lettere C e D del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, nr. 285, ovvero singoli tratti di esse ove gli organi di polizia possono utilizzare o installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui agli artt. 142 e 148 dello stesso D. L.vo e successive modificazioni, in ossequio a quanto disposto dall'art. 201, comma 1-bis, lettera f), C.d.S.;

CONSIDERATO che il comma 2 del citato art. 4 della Legge nr. 168/02, prevede altresì l'individuazione, con decreto del Prefetto, delle strade diverse dalle autostrade o dalle strade extraurbane principali, ovvero singoli tratti di esse tenendo conto del tasso di incidentalità, delle condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico per le quali non è possibile il fermo di un veicolo senza recare pregiudizio alle sicurezze della circolazione, alla fluidità del traffico o all'incolumità degli agenti operanti e dei soggetti controllati;

ACQUISITO nel merito il parere degli Enti proprietari nonché sentito il locale Comando Sezione Polizia Stradale, il quale si è espresso tenendo conto dei parametri indicati dal richiamato comma 2 dell'art. 4 della L. nr. 168/02 e, non di meno, circa le osservazioni esplicative poste con la circolare del Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – del 3 ottobre 2002 (prot. nr. 300/A/54584/101/3/3/9);

RICHIAMATI i provvedimenti con cui gli Enti proprietari delle strade (A.N.A.S. e Provincia di Como) individuate e qui di seguito elencate, hanno conseguentemente stabilito il limite massimo di velocità per ciascun tratto;

DECRETA

Nei tratti di strada di seguito indicati, gli Organi che espletano i servizi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 C.d.S. sono autorizzati ad utilizzare o installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui ai citati artt. 142 e 148 del D.L.vo nr. 285/92 e successive modificazioni:

- **S.S. 340 "Regina"** di km. 52,577 (da Como sino alla frontiera svizzera di Oria Valsolda), per le seguenti tre tratte (ed in entrambi i sensi di marcia):
 - 1) dal km. 2+400 al km. 4+900;
 - 2) dal km. 13+695 al km. 14+845;
 - 3) dal km. 18+400 al km. 19+700.

Le tratte sopra elencate attraversano il territorio extraurbano dei Comuni di Cernobbio, Moltrasio, Brienno, Argegno e Colonno.

(segue)



Il Prefetto della Provincia di Como

- seconda parte -

- **S.P. 23 “Lomazzo-Bizzarone”** di km. 18+860 (da Lomazzo – innesto con la S.P. 30 “Fino-Rovello” - a Bizzarone – Confine di Stato) per le seguenti quattro tratte (ed in entrambi i sensi di marcia):
- 1) dal km. 4+100 al km. 11+300;
 - 2) dal km. 12+200 al km. 13+700;
 - 3) dal km. 14+900 al km. 16+000;
 - 4) dal km. 16+200 al km. 16+700.

Le tratte sopra elencate attraversano il territorio extraurbano dei Comuni di Guanzate, Appiano Gentile, Oltrona San Mamette, Beregazzo con Figliaro, Olgiate Comasco, Faloppio ed Uggiate Trevano.

L'efficacia del presente provvedimento è subordinata alla predisposizione, da parte degli Enti competenti, di idonea segnaletica, ai sensi del vigente Codice della Strada, in particolare evidenziante:

- a) l'indicazione del limite di velocità;
- b) l'indicazione dell'inizio e della fine della tratta soggetta a rilevazione automatica delle infrazioni al C.d.S. (con ripetizione del messaggio in corrispondenza delle intersezioni);
- c) l'indicazione dei confini territoriali tra i Comuni interessati;
- d) l'indicazione dell'inizio e della fine del centro abitato;
- e) l'indicazione della progressiva chilometrica.

Tenuto conto dei parametri di cui al citato comma 2 dell'art. 4 della L. nr. 168 /'02 (modificazioni apportate in sede di conversione al D.L. nr. 121 /'02), si precisa che è comunque legittima la contestazione successiva in ossequio all'art. 201, comma 1-bis, lett. e), del D.L.vo nr. 285 /'92, nonché degli artt. 384 (comma 1 – lettera “e”) – ultimo periodo) e 385 del D.P.R. 16 dicembre 1992, nr. 495, circa le violazioni accertate sui medesimi indicati tratti di strada, in quanto lungo gli stessi la contestazione immediata risulta, per motivi oggettivi, impossibile, alquanto difficoltosa, nonché pericolosa per il personale operante o per gli utenti della strada;

Gli Enti proprietari delle arterie interessate ed i Corpi che espletano i servizi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 C.d.S. sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto.

Como, 19 giugno 2009.

IL PREFETTO
(Franello)